

GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2010 addì 28 del mese di ottobre, alle ore 17,30, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
- 3) Francesco Casini - Assessore
- 4) Rita Guidetti - “
- 5) Laura Guerrini - “
- 6) Silvia Tacconi - “
- 7) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n. 117

Oggetto: Approvazione del disciplinare contenente le modalità di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento di lavori pubblici.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

-che con l'approvazione del bilancio, del programma triennale e suoi aggiornamenti annuali l'Amm.ne Com.le individua gli investimenti ed i lavori pubblici da realizzare;

-che il D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii (c.d. Codice dei contratti pubblici) individua e definisce i metodi di affidamento degli appalti di lavori pubblici nelle procedure aperte e ristrette, nel dialogo competitivo e, nei casi ed alle condizioni espressamente previste, nella procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando;

-che la procedura negoziata viene definita, all'art.3, come il sistema in cui *“le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”*, ricomprendendovi anche i cottimi fiduciari che, all'art.125, c.4 vengono configurati come la *“procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi “*;

-che i metodi predetti prevedono l'espletamento di procedure codificate ad evidenza pubblica, precedute da bandi di gara concorrenziali aperti a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con la sola eccezione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, disciplinata dall'art.57 del Codice dei contratti;

-che il ricorso a quest'ultimo sistema costituisce un percorso derogatorio rispetto a quelli ordinari ad evidenza pubblica e pertanto, ai sensi del richiamato art.57, c.1 può essere utilizzato *"dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre"*, nei casi ed alle condizioni specifiche previste e cioè laddove la situazione di fatto possa essere correlata ai presupposti di dimensionamento e motivazionali assimilabili a quelli previsti dall'ordinamento;

DATO ATTO che il ricorso alla procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di bando ,per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari e dei Beni Culturali, i soli di interesse per l'Amm.ne Comunale, è normato, in particolare, dai seguenti articoli del Codice:

-*Art.57, c.2* che prevede tassativamente le ipotesi in cui la stessa è consentita per importi di affidamento sopra e sotto la soglia comunitaria;

-*Art.122, c.7* che l'ammette, oltre che nei casi di cui sopra, *"anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro"*;

-*Art.122,c.7 bis* che ne consente l'utilizzo per l'affidamento di *"lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore a 500.000,00;*

-*Art.122, c.8* che la prevede per *"l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art.32, c.1 lett.g)"* e cioè per opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale di oneri concessori, fino all'importo della soglia comunitaria;

-*Art.125, c.8* che la consente, mediante cottimo fiduciario, *" per l'affidamento di lavori di importo fino a 200.000,00 euro, utilizzabile esclusivamente per le tipologie individuate dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, nell'ambito delle categorie generali indicate al comma 6 del medesimo articolo;*

-*Art.204, c.1* che la consente, oltre che nei casi previsti dall'art.57 e dall'articolo 122,c.7, per lavori relativi ai Beni Culturali *"di importo complessivo non superiore a 500.000,00 euro"*;

ATTESO che, nel rispetto delle previsioni dei richiamati articoli, la procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di bando, può essere esperita, a cura del Responsabile del Procedimento:

a) tramite affidamento diretto ad un determinato operatore senza selezione preliminare e confronto concorrenziale;

-qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad

un operatore economico determinato (art.57, c.2-lett. b), per importi inferiori o superiori alla soglia di rilievo comunitario;

-all'esecutore originario per lavori complementari non compresi nel progetto iniziale, con i limiti ed alle condizioni espressamente previsti (Art.57, c.5 lett. a), sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario;

-all'esecutore di lotti successivi al primo nel caso di appalti nell'ambito dei Beni Culturali, con i limiti ed alle condizioni espressamente previste dall'art. 204, c.1 bis;

-nei casi in cui l'estrema urgenza non renda possibile un preventivo confronto concorrenziale;

-per lavori in economia di importo inferiore a quarantamila euro (Art.125,c.8 ult. cpv.) e per lavori nei settori ordinari di qualsiasi tipologia fino ad € 100.000,00, con scelta dell'operatore economico affidatario di carattere eminentemente fiduciario,laddove sussistano i presupposti di fatto che giustificano tale scelta.

b) tramite il procedimento strutturato della gara informale, ai sensi dell'art.57,c.6 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii., con invito rivolto a più operatori economici, individuati dal Responsabile del Procedimento sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato:

-nell' ipotesi residua di cui alla lett. a) dell'art.57, c.2 e cioè *“qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.....Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro ed anche “* per appalti di qualsiasi importo selezionando, nell'uno e nell'altro caso, ove possibile, almeno tre operatori economici da invitare se sussistono, in tale numero, soggetti idonei *nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione* ;

-per l'affidamento di appalti ricadenti nella previsione di cui all'art.122, c.7 bis, nel rispetto dei principi *di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza ,.....; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero* ;

-per l'affidamento di appalti ricadenti nella previsione di cui all'art.122, c.8, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione; *“l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero”*;

-per l'affidamento di appalti ricadenti nella previsione di cui all'art.204, c.1 *“nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,*

proporzionalità e trasparenza,” invitando almeno “quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati”;

-per l'affidamento di cottimi fiduciari di cui all'art.125, c.8, di importo superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad € 200.000,00 “nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalla stazione appaltante;

c)-senza regole procedurali prestabilite dalla norma e quindi con modalità differenziate a seconda dell'importanza dell'affidamento, ma comunque tali da assicurare il corretto processo selettivo:

-per l'affidamento di cottimi fiduciari di cui all'art.125, c.8, di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e di lavori nei settori ordinari di importo inferiore ad € 100.000,00 (Art.122,c.7);

DATO ATTO che, per quanto attiene le ipotesi di diretta affidabilità sopra riportate, il provvedimento di affidamento dovrà contenere le motivazioni specifiche e significative che le giustificano ,oltre che gli elementi a fondamento della scelta dell'operatore economico e l'attestazione di congruità/convenienza economica per l'Ente;

CONSIDERATO come la procedura negoziata, laddove legittimamente utilizzabile, costituisca senz'altro un'opzione importante in quanto, rispetto alle procedure ordinarie ad evidenza pubblica consente, per appalti rientranti nella fascia di importo intermedia :

-di velocizzare i tempi di consultazione degli operatori economici, riducendone il numero;

-di accelerare i tempi della gara informale, ove esperita, e quindi di cantierizzazione delle opere;

-di introdurre più velocemente significativi flussi economici nel settore dei lavori pubblici idonei a fronteggiarne l'attuale crisi economica,in linea con la motivazione della norma che ha introdotto nell'ordinamento la fattispecie di procedura negoziata prevista dall'art.122, c.7 bis;

CONSIDERATO altresì come i moduli operativi prefigurati dagli articoli del Codice dei Contratti pubblici sopra richiamati, fatti salvi i casi di diretta affidabilità e la fattispecie di cui all'art.122,c.7 richiedano, per lo più, l'individuazione di un numero minimo di operatori economici da coinvolgere nella procedura selettiva informale richiamando , per la loro selezione, il rispetto dei principi di *non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza ;*

PRESO ATTO che, stante la su esposta situazione normativa ,il Dirigente dell'Area 2, competente in materia, ha ritenuto opportuno e necessario proporre per l'approvazione un disciplinare che stabilisce limiti, criteri e modalità per la selezione degli operatori economici da consultare per le procedure negoziate concorrenziali, al fine di assicurarne l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale nel rispetto di detti principi;

DATO ATTO che la regolamentazione dell'attività del settore competente in materia è stata comunque individuata quale obiettivo dell'attività gestionale dell'Area predetta nel Piano dettagliato degli obiettivi, allegato al PEG 2010 ed approvato con propria deliberazione n.28 del 29.03.2010, esecutiva;

VISTO il disciplinare allegato;

PRESO ATTO che lo stesso, in sintesi, prevede:

-che, per le procedure negoziate concorrenziali, di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 (determinato con riferimento alla soglia prevista dal Codice dei Contratti per l'affidamento diretto tramite cottimi fiduciari), gli operatori economici da consultare vengano selezionati attivando indagini di mercato, tramite avvisi adeguatamente pubblicizzati, con richiesta di manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti in possesso dei necessari requisiti, finalizzate alla formazione di elenchi da utilizzare per l'affidamento di lavori predeterminati nell'oggetto e nell'importo (indagini di mercato ad hoc);

-che si possa altresì procedere, al fine di velocizzare le procedure di scelta dei soggetti da interpellare alla formazione, nei modi predetti, di elenchi di operatori economici, suddivisi per categorie/requisiti di qualificazione tecnica e fasce di importo, per lavori non predeterminati che si renderà necessario appaltare nel periodo di validità degli stessi previsto in anni uno(indagini di mercato periodiche);

-che gli operatori economici che abbiano inoltrato regolare domanda siano inseriti negli elenchi predetti secondo l'ordine derivante da un pubblico sorteggio e siano selezionati per la consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione e nel numero minimo prestabilito nel disciplinare e parametrato all'importo di affidamento, a garanzia dell'interesse dell'Ente alla convenienza economica;

-che, per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00 ,il Responsabile del Procedimento possa individuare direttamente gli operatori economici da consultare, con scelta di carattere eminentemente fiduciario o tramite indagini informali, senza il vincolo di utilizzazione

degli elenchi periodici, laddove costituiti , ma salvaguardando comunque il principio della rotazione negli affidamenti;

-che, nonostante l'intervenuta approvazione di elenchi, sia fatta comunque salva la potestà di adottare le procedure ordinarie ad evidenza pubblica che riterranno di volta in volta più opportune, anche laddove sussistano i presupposti per la procedura negoziata;

-che non siano tenute in considerazione eventuali domande generiche per l'iscrizione in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di approvazione del disciplinare;

DATO ATTO che le modalità di selezione degli operatori economici da consultare per le procedure negoziate concorrenziali previste dal disciplinare di cui trattasi, appaiono pienamente rispondenti ai principi del diritto comunitario applicabili anche alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive, così come richiamati dalla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 23 giugno 2006 (2006/C179/02), secondo la quale il rispetto dei principi del Trattato non appare tutelato dalla "prassi consistente nel prendere contatto con un certo numero di potenziali offerenti, senza che sia garantito, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità della procedura";

DATO ATTO altresì che le disposizioni contenute nel disciplinare di cui trattasi sono conformi alle previsioni contenute nel Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 14.05.2003 e modificato con successiva n.99 del 08/07/2010, esecutiva;

RITENUTO il disciplinare proposto meritevole di approvazione, configurandolo quale strumento idoneo a rendere effettivo il rispetto dei principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento anche nell'attività contrattuale sotto soglia, nonché di quelli di economicità, efficacia, tempestività del procedimento amministrativo e correttezza, enunciati dal Codice dei contratti pubblici;

VISTO il parere favorevole del Dirigente l'Area 2 per gli aspetti tecnici, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA l'attestazione di conformità giuridica rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97,c.2 e 4 lett d) del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

- Di approvare il disciplinare contenente criteri, limiti e modalità per la selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure negoziate, non precedute da bando, esperite per l'affidamento di lavori pubblici, costituito da n.11 articoli ed allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che, a decorrere dalla data della presente deliberazione, l'attività dell'Area 2 si conformerà alle disposizioni contenute nel predetto documento.

Firmati nell'originale:

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

IL PRESIDENTE
f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 3 novembre 2010

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 3 novembre 2010

L'Istruttore Amministrativo
(P. Zanaga)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione.

Lì 15 novembre 2010

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi